

Bruxelles, 16.9.2015
COM(2015) 458 final

2015/0210 (NLE)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 27 settembre 1996, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e il secondo protocollo del 19 giugno 1997, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea¹ introduce un sistema semplificato per l'adesione della Croazia alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 (ex articolo K.3) del trattato sull'Unione europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 28 Stati membri): l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto stabilisce semplicemente che la Croazia aderisce a tali convenzioni e protocolli in virtù dell'atto di adesione.

L'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione prevede che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Croazia e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione del nuovo Stato membro (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in lingua croata, in modo che tali versioni "facciano ugualmente fede"). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'allegato I dell'atto di adesione elenca le convenzioni e i protocolli in questione. Nell'elenco figurano la convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee², i suoi protocolli del 27 settembre 1996³ e del 29 novembre 1996⁴ e il secondo protocollo del 19 giugno 1997⁵, tutti adottati in base al titolo VI del trattato sull'Unione europea e finalizzati a creare una base comune per la tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità europee. La convenzione e i suoi protocolli del 27 settembre 1996 e del 29 novembre 1996 sono entrati in vigore il 17 ottobre 2002 previa ratifica degli allora 15 Stati membri, il protocollo del 19 giugno 1997 è entrato in vigore il 19 maggio 2009 previa ratifica degli allora 27 Stati membri.

Non è quindi necessario che la presente raccomandazione della Commissione apporti gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Croazia a detta convenzione e a detti protocolli, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione.

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che il Consiglio adotti una decisione relativa all'adesione della Croazia alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e ai suoi protocolli.

¹ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

² Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

³ Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2).

⁴ Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2).

⁵ Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le consultazioni e le valutazioni d'impatto non sono applicabili alla presente proposta, in quanto l'adesione della Croazia alla convenzione e ai relativi protocolli è stabilita all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 27 settembre 1996, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e il secondo protocollo del 19 giugno 1997, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,

vista la raccomandazione della Commissione⁶,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

considerando quanto segue:

1) La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁸, firmata il 26 luglio 1995 ed elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (di seguito "convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee"), è entrata in vigore il 17 ottobre 2002.

2) La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è stata integrata dal protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea⁹ (di seguito "protocollo del 27 settembre 1996"), e dal protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁰ (di seguito "protocollo del 29 novembre 1996"), entrambi entrati in vigore il 17 ottobre 2002.

3) La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è stata ulteriormente integrata dal secondo protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

⁹ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

¹⁰ GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2.

del trattato sull'Unione europea¹¹ (di seguito “secondo protocollo del 19 giugno 1997”), entrato in vigore il 19 maggio 2009.

4) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione¹², la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto stesso, tra i quali figurano la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, compresi il protocollo del 27 settembre 1996, il protocollo del 29 novembre 1996 e il secondo protocollo del 19 giugno 1997. Occorre stabilire la data in cui tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia.

5) Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione della Croazia, occorre apportare l'adattamento necessario a motivo dell'adesione della Croazia e redigere una versione facente fede della convenzione e dei protocolli in lingua croata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I testi della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del protocollo del 27 settembre 1996, del protocollo del 29 novembre 1996 e del secondo protocollo del 19 giugno 1997, allegati alla presente decisione, fanno fede in lingua croata.

Articolo 2

La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 27 settembre 1996, il protocollo del 29 novembre 1996 e il secondo protocollo del 19 giugno 1997 entrano in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹¹ GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

¹² GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.